



Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, al di fuori del MePA, per l'abbonamento biennale alla testata APM Health Europe- CIG Z23339627D.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *“specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali”*;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre

2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *"In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"*;

Visti i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della L. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell'affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *"di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale"*, precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente

concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso “*conto di tale scelta nella motivazione*”;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1127 in data 22/09/2021, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Maria Grazia Perulli è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore a euro 40.000,00 oltre IVA, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

Vista la delibera n. 41 dell'11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di budget economico 2021 con annesso bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, inviata in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l'approvazione;

Considerato che l'abbonamento per l'anno 2021 alla testata APM Health Europe – CIG Z732E0E7B1 è scaduto in data 27/09/2021;

Preso atto che l'acquisto si rende necessario al fine di effettuare il costante monitoraggio dell'informazione, con particolare focus sul tema della salute, come previsto dagli obiettivi dell'Ufficio richiedente l'acquisto;

Visto il modulo di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” prot. n. 114166-29/09/2021-AIFA-AIFA_USEC-P del 29/09/2021 dell'Ufficio Stampa e della Comunicazione, acquisito in pari data al prot. dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 114196-29/09/2021-AIFA-AIFA-A, con il quale è stato richiesto l'abbonamento per l'anno 2021-2022 alla testata giornalistica APM Health Europe, per un importo complessivo pari a € 8.000,00 (euro ottomila/00), oltre IVA di legge (all. 1);

Preso atto del visto della sezione “Programmazione e Controllo economico-gestionale” attestante la copertura finanziaria del 30/09/2021 n. 104/21;

Vista la nota integrativa della predetta richiesta trasmessa dall'US&C con e-mail del 18/10/2021 n. prot. 121938-18/10/2021-AIFA-AIFA-A (allegata), con la quale si precisa che l'abbonamento in questione sarà attivato dal 1 novembre 2021 per una durata di mesi 24 (ventiquattro);

Tenuto conto che la società APM International, facente parte del gruppo Wilmington Group, è titolare esclusiva, ai sensi della normativa sul diritto di autore, dei diritti di accesso ai servizi informativi della testata giornalistica APM Health Europe, nonché della consultazione delle proprie banche dati multimediali e che, come evidenziato nella su citata nota integrativa dall'US&C APM “*trasmette infatti notizie la cui produzione è propria e originale*”

dei giornalisti che vi lavorano, che firmano ogni "lancio" e, come espressione intellettuale, non possono essere considerate alternative alle notizie diffuse da altri media. Nella pratica giornalistica le notizie sono cercate, selezionate, elaborate e diffuse sulla base della linea editoriale e politica della testata e riflettono l'interpretazione giornalistica dei fatti narrati. I servizi offerti non possono essere in alcun modo ritenuti sostituibili poiché ogni testata giornalistica dà un proprio taglio alle notizie che pubblica, può autonomamente decidere di seguire un evento o meno in base alla propria linea editoriale e allo spazio disponibile, può decidere se trattare o meno una determinata tematica e può decidere i personaggi di cui rilevare le dichiarazioni o da intervistare sulla base del dibattito presente nell'arena mediatica e politica di interesse. “;

Preso atto altresì che la particolare natura di tali servizi “rende infungibile e, quindi, funzionalmente non comparabile, attraverso indagini di mercato, la qualità e peculiarità, sul tema salute, dei servizi di informazione forniti dalla testata APM Health Europe” così come rappresentato nel predetto modulo dell’Ufficio Stampa e della Comunicazione;

Vista l’offerta della APM International facente parte del gruppo Wilmington Group Plc. APM International - SAS au Capital de 308.000 EUR - RCS Paris B 351616859 – n. TVA FR 33351616859, allegata alla succitata richiesta di acquisto, in base alla quale il canone annuale per l’abbonamento alla testata fino a 12 utilizzatori è pari ad € 8.000,00 (euro ottomila/00), oltre IVA di legge;

Preso atto del visto della sezione “Programmazione e Controllo economico-gestionale” attestante la copertura finanziaria del 15/10/2021 n. 109/21, che annulla e sostituisce il visto contabile del 30/09/2021, n. 104/21;

Viste la Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ed in particolare il paragrafo 3.6 in virtù del quale “Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”;

Visto l’art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale “*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al*

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

Preso atto, altresì, che i servizi in narrativa non sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

Appurato che trattasi di OE *“in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento”*, in quanto già utilizzato con buon esito dalla Stazione appaltante per l’abbonamento ad APM Health Europe relativo all’anno 2019-2020 – CIG Z9E27A644A nonché all’anno 2020-21- CIG Z732E0E7B1;

Vista l’autocertificazione dell’assenza di conflitti di interesse con la società APM International facente parte del gruppo Wilmington Group Plc. APM International - SAS, editrice della testata giornalistica APM Health Europe, rilasciata dalla dirigente dell’Ufficio Stampa e della Comunicazione (all. 3);

Ritenuto pertanto di procedere, al di fuori del MePA, all’acquisto per l’abbonamento alla testata APM Health Europe, per massimo n. 12 utilizzatori, a supporto dell’attività dell’Ufficio Stampa e della Comunicazione, per n. 24 mesi e per un importo pari ad € 16.000,00 (euro sedicimila/00), oltre IVA di legge;

Visto l’art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di garanzie provvisorie, in virtù del quale *“Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo”* e considerato che, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria;

Visto l’art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *“E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a)”* e considerato che nel caso di specie nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria anche avuto riguardo all’entità dell’importo contrattuale;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all’indizione e al contestuale affidamento)

1. È autorizzato l’affidamento diretto, al di fuori del MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della APM International facente parte del gruppo Wilmington Group Plc. APM International - SAS au Capital de 308.000 EUR - RCS Paris B 351616859 – n. TVA FR 33351616859, con sede legale al 33 Avenue de la République, 75011 Paris (FR), per l’acquisto dell’abbonamento alla testata APM Health Europe, per un massimo di n. 12 utilizzatori, per la durata di n. 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di attivazione dell’abbonamento- CIG Z23339627D.
2. È, altresì, contestualmente autorizzato l’affidamento diretto all’operatore economico APM International facente parte del gruppo Wilmington Group Plc. APM International -

SAS au Capital de 308.000 EUR - RCS Paris B 351616859 – n. TVA FR 33351616859, come da preventivo allegato al predetto modulo di richiesta di acquisto, per un importo pari a euro 16.000,00 (sedicimila/00), oltre IVA.

3. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2 **(autorizzazione alla spesa)**

1. È autorizzata in favore dell'operatore economico APM International facente parte del gruppo Wilmington Group Plc. APM International - SAS au Capital de 308.000 EUR - RCS Paris B 351616859 – n. TVA FR 33351616859 la spesa di € 16.000,00 (sedicimila/00), oltre IVA di legge, quale canone biennale per i servizi in argomento.
2. La spesa relativa alla procedura graverà *pro quota* sul budget degli anni 2021, 2022 e 2023.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato da APM International.

Art. 3 **(pubblicità e trasparenza)**

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma,

Il Dirigente
Firmato digitalmente da: LAGANA' ANTONINO
Ruolo: **Antonino Lagana**
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data: 22/10/2021 18:55:54

Allegati:

1. Modulo di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" e relativi allegati.
2. Nota integrativa della richiesta acquisto del 18/10/2021;
3. Visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio attestante la copertura finanziaria;
4. N. 1 Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE.

Pubblicato sul profilo del committente in data 17/11/2021.